

## IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO. UN'OPPORTUNITÀ

Il Consiglio d' Europa del 1996 con la sua Strategia dell'occupazione ha spinto il legislatore nazionale a favorire l'occupazione impegnandolo a legiferare nuove opportunità occupazionali con istituti contrattuali innovativi e, così rendere meno rigido il Diritto del lavoro.

Dal "Pacchetto Treu" del giugno 1997 (L. n. 196/97), alla "Legge Biagi" del settembre 2003 ( DLgs. n. 276/03), alle "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico" del Governo in carica del giugno 2008 (DL.n. 112/08), nonostante gli inasprimenti, le abrogazioni o "blocchi" fatti registrare dal Governo Prodi ( *ritengo subisse la presenza e la cultura di una sinistra legata a schemi sessantotteschi, così come Berlusconi quella della Lega* ), **continua** a grandi passi un processo di riforma che sta innovando profondamente i rapporti corrispettivi del "facere e del retribuire" tra lavoratore e datore di lavoro, e tra questi e gli Enti istituzionali.

Ed in tempi di recessione il "Lavoro Occasionale Accessorio", uno dei nuovi istituti contrattuali della Legge Biagi (artt.70-73 Dlgs. 276/03), reso fruibile dal Governo nel giugno 2008 (art.22 L.112/08 che ha modificato l'art.70 della Biagi abrogandone l'art.71), **costituisce un'opportunità perché**, finalmente, è accessibile **a tutti i soggetti e non più, soltanto**, ai disoccupati da oltre un anno; alle casalinghe; agli studenti; ai pensionati; ai disabili ai soggetti in Comunità di recupero; ai lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

**E' stato, in tal modo**, eliminato l'obbligo a carico dei lavoratori di comunicare ai servizi competenti (i Centri per l'Impiego, ndr) la loro disponibilità a svolgere il lavoro accessorio. Scompare, anche, la previsione di consegnare agli stessi una tessera magnetica

**Rispetto alla versione Biagi** (art.70 Llgs.276/03) scompare la precisazione che il lavoro accessorio è quello reso da "soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne"

**I lavori domestici**, dopo le modifiche apportate, **sono di ogni tipo** e non più solo "piccoli e a carattere straordinario", mentre per quelli di giardinaggio scompare il termine "piccoli " che ne limitava l'utilizzo includendo, per altro, le operazioni di pulizia dei parchi.

**Tra varie possibilità** di accesso a questa forma contrattuale, inusuale per il nostro Diritto del Lavoro, ne sono state individuate alcune nuove, quali quelle rese nei periodi di vacanza da **giovani** con meno di 25 anni di età, **regolarmente iscritti ad un ciclo di studi** presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; le attività agricole di carattere stagionale.

**Potranno far ricorso** al lavoro accessorio, anche, gli addetti all'impresa familiare, ovvero quelle attività condotte dal titolare con l'ausilio dei propri familiari, ma limitatamente ai settori del commercio, del turismo e dei servizi. **Dal 25 giugno 2008**, questa particolare forma di lavoro è estesa anche alla consegna porta a porta e alla vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

### Ambito di applicazione

Il contratto di lavoro occasionale accessorio come modificato in sede di manovra economica 2008 (art.22 L.112/08) che ne ha ampliato l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo e semplificato l'utilizzo da parte dei datori di lavoro/committenti, **riguarda** attività lavorative di **natura occasionale rese nell'ambito**:

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti
- c) dell'insegnamento privato supplementare;

- d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
- e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, **regolarmente iscritti** a un ciclo di studi presso 'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- f) di attività agricole di carattere stagionale;
- g) dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, **limitatamente** al commercio, al turismo e ai servizi;
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica

**Dalla lettura** dei seguenti ambiti si conclude che il lavoro accessorio, fatta eccezione per l'ambito relativo all'impresa familiare di cui al punto **g)**, può essere utilizzato, sia dai datori di lavoro imprenditori, sia non imprenditori.

**I giovani di età inferiore a 25 anni** con i requisiti di cui a punto **e)** **possono accedervi** limitatamente ai periodi di **vacanza natalizie** (1 dicembre-10 gennaio); **vacanze pasquali** (dalla domenica delle Palme al martedì successivo al lunedì dell'Angelo); **vacanze estive** (dal 1 giugno al 30 settembre) e senza limitazioni per le attività esercitate dal committente ( il datore di lavoro).

**In tal modo**, tutti i datori di lavoro possono affidare loro lavoro accessorio **limitatamente** a periodi di vacanza e per qualunque tipologia di attività lavorativa, nonché in occasione di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

**Per l'applicazione del lavoro accessorio** alle imprese familiari operanti nell'ambito dei settori del commercio, del turismo e dei servizi di cui alla lettera **g)**, **l'INPS si è riservata** di impartire apposite istruzioni operative. **In attesa, l'impresa familiare può avvalersi** del lavoro occasionale di tipo accessorio utilizzando i buoni lavoro di tipo cartaceo e telematico, **esclusivamente**, nei casi in cui la prestazione rientri nelle fattispecie di cui ai precedenti punti/lettere **b)**, **d)**, **e)** ed **h)** riportati sopra.

#### **Importo massimo di compenso annuo.**

**I datori di lavoro** non possono erogare compensi per lavoro occasionale accessorio e per singolo lavoratore in misura superiore ad €5.000,00 annui, mentre non hanno alcun limite di spesa annua, così come imposto alle imprese familiari, per cui possono attivare lavoro occasionale accessorio con più soggetti e senza limiti di spesa per l'azienda.

**Le imprese familiari**, da parte loro, non possono spendere complessivamente più di €10.000,00 per anno solare. Pertanto, raggiungendo tale massimale non possono continuare nell'anno ad utilizzare altro lavoro accessorio

#### **Il compenso e la contribuzione**

Il datore di lavoro e/o committente privato acquista presso l'INPS dei buoni lavoro (*voucher*). Il valore nominale di ogni singolo buono o *voucher* è pari a 10 euro, e nel caso di buono "multiplo", esso è 50 euro equivalente a cinque buoni (*voucher*) non separabili (ancora non disponibile).

**Il valore nominale è comprensivo** della contribuzione a favore della gestione separata INPS, nell'aliquota del 13%, di quella in favore dell'INAIL del 7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio. **Il lavoratore**, invece, di incassare denaro riceve dal datore di lavoro e/o committente il buono (*voucher*): se del valore di €10/00 al momento dell'incasso riceverà €7,50, ove il buono(*voucher*) è quello "multiplo" da € 50/00 percepirà €37,50.

**La riscossione dei buoni** da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. Ogni buono-*voucher* incorporando, sia la assicurazione INAIL, sia il contributo

INPS, viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore che, ove non presente, sarà aperta d'ufficio dall'Istituto.

Con l'eccezione delle imprese familiari, quando operano nell'ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g) essendosi l'INPS riservata di dare ulteriori istruzioni vigendo per esse una contribuzione diversa, si può utilizzare, sia il buono (*voucher*) telematico, sia il buono(*voucher*) cartaceo da €10/00 e/o del buono (*voucher*) "*multiplo*" da € 50/00.

Il buono (*voucher*) da €10 e quello "*multiplo*" da €50 possono essere usati anche in combinazione tra di loro per determinare l'esatto importo del corrispettivo di una prestazione di lavoro occasionale resa. **Ad esempio:** una prestazione di lavoro il cui corrispettivo ammonta a € 70/00 potrà essere retribuita con un buono (*voucher*) "*multiplo*" da €50/00 più 2 buoni (*voucher*) da €10/00 -oppure con 7 buoni (*voucher*) da 10 euro. I buoni (*voucher*) cartacei, sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS.

### **Imposizione fiscale e stato di disoccupato/inoccupato**

**Il compenso** erogato al lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è **esente** da ogni imposizione fiscale e **non incide** sullo stato di disoccupato o inoccupato, ovvero non si perde l'anzianità acquisita. ( *art.72, comma 3, Dlvo 276/03*).

### **Monitoraggio degli effetti delle modifiche**

Gli effetti delle modifiche apportate dal Dl n. 112/2008 verranno verificati dopo due anni in appositi tavoli che vedranno come protagonisti il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le OO.SS.dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Dell'esito dei lavori, il Ministro riferirà al Parlamento, ai fini della valutazione di un prolungamento della loro vigenza.

**Ho voluto essere** di servizio prospettando delle opportunità, sia per i committenti, sia per i lavoratori, mentre la previdenza immette nel suo alveo miriadi di rapporti occasionali non regolarizzati dando loro tutela. Ma, esse sono uno strumento utile, soprattutto, **per i giovani studenti** perché permette loro di fare conoscenza con il mondo del lavoro visto che la Regione Calabria a tutt'oggi non ha regolamentato con propria legge i "tirocini estivi", voluti dalla stessa Biagi. E a dire che non c'erano costi per l'Ente, **mentre "dorme"** quell'art. 15 della legge regionale 5/01che darebbe funzionalità concreta alle **Politiche Attive del Lavoro**, ora vuote e senza concretezza non dando risposte perché non sono stati forniti gli strumenti legislativi e le risorse, né sono stati accompagnati dalla formazione non "garantita" dalla Provincia come previsto dall'art. 3 della LR 5/01, però provocano cancellazioni illegittime.

**Questa è Calabria**, accanto all'osannato peperoncino ed alla "*civiltà della morte*" sempre più imprenditrice e riferimento per inoccupati e disoccupati, soltanto che tanto torpore non provoca morti cruento, ma incruente sì e drammi familiari, vero **don Domenico Cicione**? Non è che eliminando quanti reclamano lo Stato di diritto che si risolvono i problemi. E' un nascondersi dietro un dito. Queste soluzioni, ancorché, incruente, probabilmente, non sono diverse da quelle operate dalla mafia quando vuole eliminare qualcuno. Soltanto, che questa volta, non è la "*ndrangheta*" ad operare. Francesco De Pino

